



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n.1061**

### **SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER UN PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA CECILIA DE ANGELIS**

#### **IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 933 del 12 settembre 2018 con cui la Sig.ra Cecilia De Angelis, nata a Roma il 28 settembre 1974, è stata iscritta all'Albo unico dei consulenti finanziari;

PREMESSO che con note dell'8 marzo 2019 (prot. n. 0011023 dell'11 marzo 2019) e del 4 aprile 2019 (prot. n. 0020907 di pari data), Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito “Banca” o “Intermediario”) ha segnalato di aver adottato nei confronti della Sig.ra Cecilia De Angelis il provvedimento di revoca per giusta causa del mandato di agenzia in data 27 febbraio 2019, preceduto dal provvedimento di sospensione cautelare del 21 febbraio 2019, a seguito dell'emergere di irregolarità ascrivibili alla consulente nell'ambito di verifiche volte a individuare operazioni potenzialmente anomale disposte da parte dei clienti;

PREMESSO che l'Intermediario ha segnalato, in particolare, che dall'analisi del conto corrente intestato alla Sig.ra [omissis], cliente ottantatreenne assistita dalla Sig.ra De Angelis, sono emerse n. 3 operazioni di bonifico per complessivi 10.000,00 euro disposte a favore del [omissis] della consulente, Sig. [omissis], presso altro istituto bancario (vedi operazioni nn. 3, 4 e 5 della tabella di seguito riportata.). Al riguardo la Banca ha precisato



che il codice iban del beneficiario di uno dei tre bonifici corrisponde a un rapporto di conto corrente presso altro istituto di credito intestato anche alla consulente (vedi operazione n. 5 della tabella di seguito riportata);

PREMESSO che da successive analisi sono emersi ulteriori n. 2 operazioni di bonifico per complessivi 20.000,00 euro disposte a favore del Sig. [omissis] da parte della Sig.ra [omissis], altra cliente assistita dalla consulente (vedi operazioni nn. 1 e 2 della tabella di seguito riportata);

N.	Data	Ordinante	Beneficiario	Importo €	Iban beneficiario
1	09/11/2017	[omissis]	[omissis]	5.000,00	[omissis]
2	24/11/2017	[omissis]	[omissis]	15.000,00	[omissis]
3	07/03/2018	[omissis]	[omissis]	3.000,00	[omissis]
4	25/01/2019	[omissis]	[omissis]	3.500,00	[omissis]
5	11/02/2019	[omissis]	[omissis]	3.500,00	[omissis]
<b>Totale</b>				<b>30.000,00</b>	

PREMESSO che la Banca ha riferito che tutti i suddetti bonifici sono stati disposti tramite moduli cartacei le cui firme apposte a nome della Sig.ra [omissis] (vedi operazioni nn. 3, 4 e 5 della tabella sopra riportata) sono risultate apocriefe a esito della perizia grafologica disposta sulle stesse;

PREMESSO che l'Intermediario ha segnalato altresì che le ulteriori verifiche condotte hanno rilevato la presenza di plurimi passaggi di denaro tra clienti assistiti dalla Sig.ra De Angelis, per complessivi 503.100,67 euro, di cui 358.243,54 euro nell'arco temporale in cui la consulente svolgeva attività di segnalatrice per conto della Banca e – come nella tabella di seguito riportata – 145.171,97 euro a far data dell'assunzione del mandato. Tali passaggi di denaro sono avvenuti tramite assegni bancari tratti su altri istituti da almeno n. 5 soggetti, Sig.ri [omissis] (tutti clienti della Banca, a eccezione del Sig. [omissis]), identificati unicamente grazie alla firma di traenza del titolo emesso, e posti all'incasso di n. 67 clienti, come nella tabella di seguito riportata;

[omissis]

PREMESSO che, riguardo ai suddetti passaggi di denaro, i Sig.ri [omissis] hanno riferito alla Banca di non conoscere il Sig. [omissis], traente degli assegni da loro posti all'incasso. Il Sig. [omissis] ha aggiunto altresì che la somma di 10.000,00 euro da lui incassata dal traente Sig. [omissis] sarebbe riconducibile a disinvestimenti richiesti alla consulente di propri prodotti finanziari. Tuttavia, la Banca ha precisato che il Sig. [omissis] non è mai stato titolare di alcun prodotto di risparmio gestito, bensì unicamente di un conto corrente, e che non esistono operazioni in conto in qualche modo riconducibili a detta operatività;

PREMESSO che, sempre con riferimento ai segnalati passaggi di denaro, nell'ambito degli incontri della Banca con i clienti, effettuati dal 18 al 20 marzo 2019, i Sig.ri [omissis], beneficiari dei sopra riportati assegni, hanno dichiarato di non conoscere i Sig.ri [omissis],



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

soggetti traenti degli assegni, e di non aver mai avuto con gli stessi alcun rapporto di debito o credito;

PREMESSO che la Banca ha comunicato che successivi controlli hanno fatto emergere anche rendiconti falsi prodotti dalla consulente e consegnati a mano ai clienti che, come attestato dall'Intermediario, riportano dati non veritieri. In merito si riscontra agli atti un rendiconto, datato 4 dicembre 2018, consegnato dalla consulente al Sig. [omissis], che, come attestato dall'Intermediario, risulta essere una palese alterazione del rendiconto disponibile tra gli strumenti in uso alla rete dei consulenti finanziari della Banca;

RITENUTI esistenti, a carico della consulente finanziaria Sig.ra Cecilia De Angelis, in considerazione di quanto sopra rappresentato con riferimento all'arco temporale in cui la consulente finanziaria ha assunto mandato per conto dell'Intermediario, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle fattispecie di:

- acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- contraffazione della firma della clientela su documentazione relativa a operazioni dalla medesima poste in essere;
- trasmissione alla clientela di documenti non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che tali fattispecie configurano ipotesi di violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:

- acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- contraffatto la firma della clientela su documentazione relativa a operazioni dalla medesima poste in essere;
- trasmesso alla clientela documenti non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, all'entità del danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra rappresentato e della documentazione agli atti come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, che sussistono a carico della



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Sig.ra Cecilia De Angelis elementi che fanno presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge e di disposizioni generali e particolari emanate in forza del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le fattispecie sopra indicate sono, autonomamente, sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione agli atti come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, la gravità degli elementi presuntivi di perfezionamento delle suddette violazioni ascrivibili alla Sig.ra De Angelis è rinvenibile nelle seguenti circostanze:

- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate, rispetto alle quali si riscontra un analogo *modus operandi* della Sig.ra De Angelis che vede coinvolto un numero elevato di clienti, pari ad almeno 30, assistiti dalla consulente finanziaria nell'ambito del mandato conferitole dall'Intermediario;
- nel danno significativo cagionato ai clienti, pari ad almeno 50.000,00 euro con riferimento all'arco temporale in cui la consulente finanziaria ha assunto mandato per conto della Banca;
- nella reiterazione delle condotte illecite;

RITENUTA, pertanto, la gravità degli elementi agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità della consulente finanziaria nei confronti degli investitori nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato della Sig.ra Cecilia De Angelis e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la stessa reiteri le condotte sopra indicate o ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTE pertanto la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig.ra Cecilia De Angelis di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari;

RITENUTA la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare della Sig.ra Cecilia De Angelis dall'esercizio dell'attività di



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, in considerazione della gravità delle condotte sopra rappresentate e del pericolo di una loro reiterazione,

#### DELIBERA

che la Sig.ra Cecilia De Angelis, nata Roma il 28 settembre 1974, è sospesa dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all'interessata e pubblicata sul sito *web* dell'Organismo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo dinanzi al Comitato di Vigilanza ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno. La proposizione del reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 17 aprile 2019

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti